

14

**ASSEGNAZIONE AL CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

INDICE

Normativa

D.Lgs. 24-12-2003 n. 373

D.P.C.S. 6 febbraio 2006 (pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006), articolo - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Criteri

Componenti laici

Stato giuridico

Delibera del 4 luglio 2002

Limiti di età per la designazione

Delibera del 4 novembre 2005

Benefici economici

Delibera del 4 novembre 2005

Partecipazione all'adunanza generale

Delibera del 4 novembre 2005

Partecipazione all'adunanza plenaria

Delibera del 4 novembre 2005

Incarichi extraistituzionali

Delibera del 21 febbraio 2005

Condizioni per la nomina e la permanenza nella carica dei prefetti

Delibera del 30 settembre 2011

Componenti togati

Criteri per la designazione dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa

Delibera del 9 marzo 2012

Criteri per la partecipazione all'adunanza plenaria dei componenti della sezione giurisdizionale

Delibera del 4 novembre 2005

Appendice storica

Componenti togati

Designazione dei componenti togati

Delibere del 9 e 23 maggio 2002

Permanenza minima dei componenti togati

Delibere del 19 aprile 2001 e C.P. 15 gennaio 2004

NORMATIVA

D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 .

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2004, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*;

Visto il *decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654*, modificato ed integrato dal *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204*;

Visto l'articolo 23 dello Statuto;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 2 ottobre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: «Consiglio di giustizia amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale.

2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.

2. 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di cui uno, con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa, preposto alla Sezione consultiva e l'altro assegnato alla Sezione giurisdizionale. Il presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa sostituisce il presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega.

2. Al Consiglio di giustizia amministrativa sono, altresì, assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato.

3. In relazione all'assegnazione di sede e al collocamento fuori ruolo dei magistrati di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 13 della *legge 27 aprile 1982, n. 186*.

4. Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva. Ove manchi in una Sezione il numero di consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa provvede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del *regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054*.

3. 1. La Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa è composta da:

a) il presidente preposto alla Sezione consultiva, che la presiede;

b) due consiglieri di Stato;

c) un prefetto della Repubblica;

d) cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della *legge 27 aprile 1982, n. 186*.

2. Per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, tra cui almeno un magistrato del Consiglio di Stato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente.

4. 1. La Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa è composta da:

a) il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, che la presiede;

b) il presidente assegnato alla Sezione giurisdizionale;

c) quattro consiglieri di Stato;

d) quattro componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della *legge 27 aprile 1982, n. 186*.

2. Il collegio giudicante è composto da uno dei due presidenti della Sezione, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera *d*) del comma 1.

3. In sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

5. 1. In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato più anziano assegnato alla Sezione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi è sostituito dal consigliere di Stato più anziano tra i due assegnati alla Sezione.

6. 1. Il prefetto è designato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

2. Alla designazione dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), provvede il Presidente della Regione siciliana.

3. I componenti del Consiglio di giustizia amministrativa di cui ai commi 1 e 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto.

4. I componenti designati dalla Regione e il prefetto durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del rispettivo giuramento, e non possono essere confermati.

5. Alla scadenza del sessennio i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione e il prefetto cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

7. 1. Ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione ed al prefetto, durante il periodo di durata in carica, si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato. Ad essi è corrisposto, all'inizio del sessennio, il trattamento economico corrispondente al trattamento iniziale spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, ove più favorevole del loro trattamento economico originario.

2. I componenti designati dal Presidente della Regione, che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, hanno diritto alla conservazione del posto, senza assegni.

3. Le disposizioni dell'articolo 31, secondo e terzo comma, della *legge 27 aprile 1982, n. 186*, riguardanti i poteri di vigilanza, si applicano nei confronti di tutti i membri del Consiglio di giustizia amministrativa e dei relativi uffici.

8. 1. I magistrati del Consiglio di Stato e il prefetto componenti del Consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono collocati in posizione eccedente i posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.

9. 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sua composizione consultiva, è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.

2. La legge regionale, ferma restando l'obbligatorietà del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. È in facoltà del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi.

3. Quando il parere riguarda materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni, il Consiglio può deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato, sentita sul punto la Regione. In tale caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizia amministrativa e con l'intervento di almeno due magistrati di quest'ultimo.

4. Sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno nove membri.

5. Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale.

6. All'Adunanza generale del Consiglio di Stato, composta ai sensi del comma 3, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede consultiva, tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato.

10. 1. Le questioni inerenti alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale sono rilevabili anche d'ufficio.

2. Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione.

3. Si osservano le disposizioni processuali previste per il Consiglio di Stato.

4. Ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa può, in qualunque stadio del processo, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tale caso, l'Adunanza plenaria è integrata da due magistrati della Sezione medesima.

5. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato.

11. 1. Presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa è applicato un dirigente, secondo quanto previsto della *legge 27 aprile 1982, n. 186*, e successive modificazioni, nonché dalla tabella *A* annessa al *decreto del Presidente del Consiglio*

dei Ministri 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo è costituito da personale di segreteria del Consiglio di Stato e da personale delle Amministrazioni dello Stato e della Regione, assegnato in posizione di comando.

3. Il contingente del personale applicato al Consiglio di giustizia amministrativa viene stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e per la funzione pubblica, sentito il Presidente della Regione siciliana ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

4. L'assegnazione del personale al Consiglio di giustizia amministrativa è fatta con decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.

12. 1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di giustizia amministrativa si avvale del sistema informativo della giustizia amministrativa. L'utilizzo del software, dell'hardware e delle reti informatiche di proprietà o in uso del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è disciplinato da apposite convenzioni.

13. 1. Tutte le spese per il personale designato dalla Regione, per i locali adibiti a sede ed uffici del Consiglio di giustizia amministrativa e per la loro manutenzione sono a carico della Regione siciliana.

2. Le altre spese per il funzionamento del Consiglio medesimo sono a carico dello Stato.

3. Gli oneri di spesa per i componenti designati dal Presidente della Regione sono ripartiti in ragione del cinquanta per cento a carico dello Stato e del restante cinquanta per cento a carico della Regione, che vi fanno fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio. Gli emolumenti vengono mensilmente corrisposti a tali componenti dalla Regione, salvo conguagli da effettuarsi trimestralmente a carico dello Stato nei confronti della Regione.

4. Le spese a carico dello Stato gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

14. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione sono abrogati il *decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654*, e il *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204*.

15. 1. I giuristi e gli esperti componenti del Consiglio di giustizia amministrativa alla data di entrata in vigore del presente decreto e non scaduti restano in carica fino alla scadenza del sessennio a decorrere dal rispettivo giuramento, se entro sessanta giorni della data suddetta attestino, con autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, l'insussistenza o l'intervenuta cessazione di condizioni di incompatibilità previste per l'ufficio di consigliere di Stato, fermo l'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per gli altri eventuali incarichi in corso. La disciplina di cui al presente comma si applica anche al prefetto componente della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa.

2. I giuristi e gli esperti di cui al comma 1 che non abbiano reso la dichiarazione prevista dal medesimo comma o versino in situazioni di incompatibilità, nonché i giuristi ed esperti comunque scaduti, cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni con il decorso del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione.

Regolamento interno per il funzionamento del consiglio di presidenza

Art. 31. Procedimento per l'assegnazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio individua, anche mediante interpello dei componenti attuali, i posti che si renderanno disponibili a partire dal successivo 1° gennaio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e ne dispone la comunicazione ai magistrati del Consiglio di Stato per il conseguente interpello.

2. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento del notiziario, gli aspiranti debbono far pervenire la domanda alla segreteria del Consiglio.

1. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio delibera sulle assegnazioni.

2. Il procedimento di cui ai commi precedenti è seguito anche in corso d'anno allorchè durante lo stesso si verifichi vacanza di posti presso l'organo.

3. I posti vengono assegnati sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi dal Consiglio, che tengano prevalentemente conto dell'anzianità e della rotazione.

CRITERI

COMPONENTI LAICI

Stato giuridico

Delibera del 4 luglio 2002

1) sul piano interpretativo interno al C.P.G.A., il C.P. ha confermato l'orientamento già espresso nella seduta del 24 giugno 1999 nel senso che "la competenza in materia di status dei magistrati laici del C.G.A. in corso di rapporto spetti al Consiglio di Presidenza". Tale orientamento, infatti, trova solide basi nella giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenza n. 224/1999, concernente il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti) e conferma nella solenne affermazione del principio di terzietà del giudice contenuta nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione. Ne consegue, in particolare, che, nei riguardi dei componenti laici del C.G.A., devono considerarsi vigenti, oltre al divieto di esercitare la professione legale dinanzi alle magistrature amministrative, di cui all'art. 2, comma 5, del D. lg.vo n. 654/1948, nel testo introdotto dall'art. 2 del D.P.R. n. 204/1978 (che, in linea astratta, ammette peraltro, a contrario, le altre forme di esercizio della professione stessa), le regole ordinariamente valide per i magistrati amministrativi in ordine alle incompatibilità funzionali (in concreto in particolare, come ad esempio delineate dall'art. 51, co.1, n. 3 e 4, c.p.c.) ed allo svolgimento di incarichi a favore di pubbliche amministrazioni.

2) Sul piano interpretativo esterno al C.P.G.A., il C.P. ha prospettato alla presidenza del consiglio la necessità che, dopo la designazione da parte della giunta regionale siciliana, venga richiesto sui componenti laici del C.G.A. parere di idoneità al C.P.G.A., come avviene per qualsiasi altra nomina di magistrati non di carriera in ogni ordine giurisdizionale. Soltanto attraverso tale interpretazione sistematica, invero, le disposizioni vigenti si sottraggono alla censura di incostituzionalità, per violazione del principio di garanzia dell'autonomia ed indipendenza della magistratura. (criterio confermato nel CP 30.5.03).

Limiti di età' per la designazione

Delibera del 4 novembre 2005

In ordine al quesito prospettato dal Presidente della Regione Siciliana, relativo alla possibilità di designazione o meno, come componente laico, di un soggetto che abbia superato il settantaduesimo anno di età, il Consiglio di presidenza ha adottato la seguente interpretazione, ossia di disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del C.G.A.R.S. anche di chi abbia superato i limiti di età, analogamente a quanto avviene per la Corte Costituzionale.

Benefici economici

Delibera del 4 novembre 2005

Il Consiglio di presidenza ha ritenuto che la competenza in materia di benefici economici per i componenti laici non spetti al Consiglio, in quanto il trattamento economico dei membri laici è a carico della Regione siciliana nella misura del 50% e dello Stato per il restante 50%, mentre la materiale gestione compete alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in piena autonomia.

In considerazione della funzione da loro svolta, e impregiudicata ogni valutazione di chi debba sostenere l'onere economico connesso, il Consiglio di presidenza si è espresso in senso favorevole alla spettanza dei benefici connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale anche ai componenti laici, i quali lamentano la mancata dotazione degli strumenti invece forniti ai componenti togati del Consiglio di Giustizia Amministrativa

Partecipazione all'adunanza generale

Delibera del 4 novembre 2005

In ordine alla partecipazione dei componenti laici del C.G.A. all'Adunanza Generale, il Consiglio di presidenza ha riconosciuto tale possibilità, limitatamente agli affari della Regione Sicilia, ossia rimessi dal medesimo CGARS.

Partecipazione all'adunanza plenaria

Delibera del 4 novembre 2005

Il Consiglio di presidenza ha deliberato di riconoscere la partecipazione dei componenti laici all'Adunanza Plenaria, nell'ambito dei criteri individuati dal plenum.

Incarichi extraistituzionali

Delibera del 21 febbraio 2002

Anche nei confronti dei componenti laici del c.g.a. (a prescindere dalla questione della sottoposizione o meno al regime autorizzatorio degli incarichi extraistituzionali) vale la regola generale secondo cui un magistrato amministrativo non può prestare attività di consulenza a favore di amministrazioni locali rientranti nella circoscrizione territoriale dell'organo giurisdizionale del quale fa parte.

Condizioni per la nomina e la permanenza nella carica dei prefetti

Delibera del 30 settembre 2011

Il Consiglio, a mente del combinato disposto degli artt. 3 e 6, d.lgs. n. 373 del 2003, ha stabilito che la nomina del prefetto designato dal Ministero dell'interno all'ufficio di componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è condizionata all'attualità del rapporto di servizio in atto con l'amministrazione dell'interno; conseguentemente, il collocamento in quiescenza del prefetto, anche

prima del completamento del sessennio previsto dall'art. 6, u.c., cit., comporta *ope legis* la cessazione dalla carica e dall'esercizio delle funzioni presso il Consiglio di giustizia amministrativa, costituendo altresì il presupposto per l'esercizio, da parte del Ministero dell'interno, del potere di designazione del nuovo prefetto.

COMPONENTI TOGATI

Criteri per la designazione dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa

Delibera del 9 marzo 2012

I criteri per la designazione dei consiglieri di Stato da assegnare al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sono unicamente quelli appresso indicati, restando abrogati tutti quelli previgenti:

- 1) Il criterio principale è quello della designazione a domanda.
- 2) Nel concorso di più domande, prevale in ogni caso il richiedente con maggiore anzianità nella qualifica di Consigliere di Stato;
- 3) La riassegnazione a una sezione di Roma del consigliere di Stato che ne abbia formulato richiesta - fermo restando il periodo minimo di servizio presso il C.G.A. di cui al successivo n. 5 - è disposto dal C.P.G.A.; nondimeno, la relativa decorrenza può essere differita, per comprovate esigenze di organizzazione dell'ufficio, di non oltre un trimestre.¹
- 4) In caso di mancanza di domande, accertata mediante due interPELLI consecutivi andati deserti, è assegnato d'ufficio al C.G.A. il consigliere di Stato con minore anzianità nella qualifica; tale assegnazione può riguardare anche i consiglieri di Stato di nuova nomina, se al momento in cui assumono servizio presso il Consiglio di Stato sussiste la vacanza presso il C.G.A.
- 5) L'assegnazione d'ufficio impone la permanenza in servizio presso il C.G.A. fintanto che perduri la condizione di minore anzianità nella qualifica e, comunque, per almeno un anno decorrente dall'effettiva presa di servizio presso lo stesso C.G.A.; negli altri casi, la permanenza minima presso il C.G.A. è di due anni per il Presidente e per il Presidente aggiunto del C.G.A. e di un anno per il Presidente assegnato alla Sezione giurisdizionale e per i consiglieri di Stato assegnati al C.G.A. a domanda, parimenti decorrenti dall'effettiva presa di servizio. I limiti minimi di permanenza di cui al presente n. 5 non si applicano qualora si faccia domanda per ottenere una qualifica superiore, ovvero per l'assegnazione a una diversa funzione presidenziale nell'ambito dello stesso C.G.A.²

¹ Punto modificato con delibera del 27 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: *“La riassegnazione a una sezione di Roma del consigliere di Stato che ne abbia formulato richiesta - fermo restando il periodo minimo di servizio presso il C.G.A., che è triennale per il Presidente e per il Presidente aggiunto del C.G.A., annuale per i consiglieri di Stato che siano stati assegnati d'ufficio al C.G.A., per il Presidente aggiunto della Sezione giurisdizionale e per i consiglieri di Stato assegnati al C.G.A. a domanda - è disposto dal C.P.G.A.; nondimeno, la relativa decorrenza può essere differita, per comprovate esigenze di organizzazione dell'ufficio, di non oltre un trimestre.”*

² Punto modificato con delibera del 27 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: *“L'assegnazione d'ufficio impone la permanenza in servizio presso il C.G.A. fintanto che perduri la condizione di minore anzianità nella qualifica e, comunque, per almeno un anno decorrente dall'effettiva presa di servizio presso lo stesso C.G.A.; negli altri casi, la permanenza minima presso il C.G.A. è di tre anni per il Presidente e per il Presidente aggiunto del C.G.A. e di un anno per il Presidente aggiunto della Sezione.”*

6) Il Presidente del C.G.A. effettua annualmente le assegnazioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 373/2003, applicando criteri di rotazione dei magistrati tra le due Sezioni; ove sussistano esigenze di servizio, anche in relazione alla necessità di assicurare il rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di presidenza sui carichi individuali di lavoro e la relativa pari incidenza tra i magistrati, il Presidente, d'intesa con i magistrati interessati, può applicare, per periodi trimestrali o semestrali, magistrati dell'una Sezione all'altra, provvedendo ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 4.

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA DEI COMPONENTI DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Delibera del 4 novembre 2005

1) Nell'ipotesi in cui il relatore della questione sia un componente laico, parteciperanno all'Adunanza Plenaria lo stesso relatore e il presidente del collegio (supplenti, rispettivamente, l'altro componente laico del collegio e il Consigliere di Stato più anziano);

2) Nell'ipotesi in cui il relatore sia un componente togato, parteciperanno all'Adunanza plenaria il relatore ed il componente laico più anziano di età (supplenti, rispettivamente, l'altro componente laico e l'altro consigliere di Stato). L'importante è che nei casi di rimessione all'Adunanza Plenaria faccia parte del collegio sempre un componente laico.

APPENDICE STORICA

COMPONENTI TOGATI

Designazione dei componenti togati³

Delibere del 9 e 23 maggio 2002

Il Consiglio ha confermato il criterio principale della maggiore anzianità nella qualifica di Consigliere di Stato, precisando che, ove vi siano più candidati alla designazione, il magistrato che abbia già fatto parte del C.G.A. debba essere posposto agli altri aspiranti, anche se con minore anzianità.

Permanenza minima dei componenti togati⁴

Delibere del 19 aprile 2001 e del 15 gennaio 2004

Non è fissato un limite di permanenza minima per i componenti togati del C.G.A. Per il Presidente ed il Presidente aggiunto del C.G.A. si applica la regola generale che prevede la permanenza minima di tre anni nelle funzioni .

³ Abrogata con delibera del 9 marzo 2012.

⁴ Abrogata con delibera del 9 marzo 2012.